## REGOLAMENTO (CE) N. 1683/96 DELLA COMMISSIONE del 27 agosto 1996

## che stabilisce, per il cotone non sgranato, la produzione stimata per la campagna 1996/1997

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ('),

visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1584/96 (3), in particolare l'articolo 8,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1554/95, la produzione stimata di cotone deve essere stabilita anteriormente al 1° ottobre di ogni campagna tenendo conto delle previsioni della raccolta; che, in base ai dati disponibili, è opportuno stabilire la produzione stimata per la campagna di commercializzazione 1996/1997 come indicato nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1996/1997, la produzione stimata del cotone non sgranato è fissata a:

- 1 220 000 tonnellate per la Grecia,
- 264 372 tonnellate per la Spagna,
  - 0 tonnellate per gli altri Stati membri.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

<sup>(</sup>¹) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 45. (²) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 48. (²) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 16.